

**CONVENZIONE PER LA CO-PROGETTAZIONE DEL
CENTRO DI SIMULAZIONE MEDICA AVANZATA SimUMed**

TRA

l'Università di Foggia (di seguito «UNIFG»), con sede legale in Foggia, Via Gramsci n. 89/91, C.F. 94057870713, P.IVA 03657020713, nella persona del **[TITOLO E NOME]**, in qualità di **[QUALIFICA]**, munito dei poteri necessari alla sottoscrizione del presente atto;

E

[DENOMINAZIONE ENTE DEL TERZO SETTORE] (di seguito «l'ETS»), **[forma giuridica: fondazione / impresa sociale / cooperativa sociale]**, con sede legale in **[INDIRIZZO]**, C.F. **[CODICE FISCALE]**, P.IVA **[PARTITA IVA]**, iscritto al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) al n. **[NUMERO]**, nella persona di **[NOME RAPPRESENTANTE LEGALE]**, in qualità di **[QUALIFICA]** e legale rappresentante pro-tempore.

PREMESSE

Visto il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore, di seguito «CTS»), e in particolare: l'art. 55, che disciplina la co-programmazione e la co-progettazione tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo Settore per lo svolgimento di attività di interesse generale, disponendo che l'individuazione degli enti partner avvenga «nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, previa definizione, da parte della pubblica amministrazione procedente, degli obiettivi generali e specifici dell'intervento, della durata e delle caratteristiche

essenziali dello stesso nonché dei criteri e delle modalità per l'individuazione degli enti partner» (art. 55, comma 4, D. Lgs. 117/2017);

l'art. 18, comma 3, che sancisce l'essenzialità della copertura assicurativa nei rapporti disciplinati dal Titolo VII del CTS;

Visto il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei Contratti Pubblici), e in particolare l'art. 6, comma 1, che, in attuazione dei principi di solidarietà sociale e sussidiarietà orizzontale, esclude dal campo di applicazione del Codice gli istituti disciplinati dal Titolo VII del CTS, consentendo alla pubblica amministrazione di apprestare «modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa con gli enti del Terzo Settore», purché contribuiscano alle finalità sociali «in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato»;

Vista la sentenza della Corte Costituzionale 26 giugno 2020, n. 131, che ha qualificato la co-progettazione ex art. 55 CTS come «canale di amministrazione condivisa, alternativo a quello del profitto e del mercato», fondato «sulla convergenza di obiettivi e sull'aggregazione di risorse pubbliche e private» e non su un rapporto sinallagmatico;

Vista la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, 26 maggio 2023, n. 5217, che ha affermato il principio per cui la co-progettazione deve essere effettiva e sostanziale e che il rimborso deve limitarsi alle spese effettivamente sostenute e documentate, con esclusione di qualsiasi forma di rimborso forfetario;

Vista la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, 22 maggio 2024, n. 4540, in tema di gratuità del rapporto di co-progettazione e di non remunerazione, anche indiretta, dei fattori produttivi;

Vista la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, 20 aprile 2026, n. 3082, che, superando sul punto specifico l'orientamento espresso dalla richiamata sentenza n. 4540/2024, ha ritenuto ammissibile il rimborso del costo del lavoro, dipendente e autonomo, impiegato nelle attività co-progettate, quale spesa ammissibile nei limiti del progetto e del piano finanziario, purché rendicontata e documentata e non determinata in misura forfetaria;

Visto il D.M. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 31 marzo 2021, n. 72, recante le Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo Settore negli artt. 55-57 del CTS;

Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Università di Foggia n. [NUMERO] del [DATA], con cui è stata approvata l'indizione della procedura comparativa per l'individuazione dell'ente del Terzo Settore partner per la co-progettazione del Centro SimUMed;

Richiamato l'Avviso pubblico prot. n. [NUMERO] del [DATA], pubblicato sul sito istituzionale di UNIFG nella sezione «Amministrazione Trasparente» e sulle pertinenti pagine del portale www.unifg.it, con cui è stata avviata la procedura di selezione ai sensi dell'art. 55, comma 4, CTS;

Richiamato il verbale della Commissione di valutazione del _____ con cui l'ETS è stato individuato quale soggetto con cui avviare il partenariato, all'esito di procedura comparativa condotta nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento;

Premesso che:

Il Centro di Simulazione Medica Avanzata SimUMed (di seguito «il Centro») è stato istituito dall'Università di Foggia nell'anno 2018 e ha avviato le proprie attività nel 2019, operando in seno al Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche.

Il Centro è registrato nel Registro dei Centri di Simulazione della SIAARTI e della SIMMED, fa parte della rete dei Centri Italian Resuscitation Council (IRC) ed è accreditato dalla Regione Puglia, ai sensi della D.G.R. n. 1351 del 08/08/2017, come Centro di Formazione per l'erogazione di corsi abilitanti all'utilizzo del Defibrillatore Semiautomatico Esterno.

Il Centro svolge attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettere d) ed h), CTS: «educazione, istruzione e formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa» e «formazione universitaria e post-universitaria».

Il Centro svolge altresì, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità di interesse generale, attività a carattere oneroso verso terzi (corsi ECM aperti a partecipanti esterni, affitto di spazi e sponsorizzazioni), analiticamente individuate nell'**Allegato F** alla presente Convenzione, il cui perimetro e la cui disciplina contabile sono definiti dagli articoli 1.4 e 5.6 e seguenti.

L'ETS possiede i requisiti di moralità professionale e adeguata attitudine, valutata con riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, secondo i criteri di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento di cui all'art. 55, comma 4, CTS.

Le Parti hanno condotto congiuntamente la fase di co-programmazione finalizzata all'individuazione dei bisogni formativi da soddisfare, degli interventi necessari, delle modalità di realizzazione e delle risorse disponibili, come da verbali allegati (Allegato A).

Le Parti intendono ora procedere alla fase di co-progettazione esecutiva e alla successiva realizzazione delle attività del Centro, nel quadro degli indirizzi definiti in sede di co-programmazione.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 - Oggetto e finalità

1.1. La presente Convenzione disciplina il partenariato di amministrazione condivisa attivato ai sensi dell'art. 55, commi 3 e 4, D.Lgs. 117/2017, tra UNIFG e l'ETS, per la co-progettazione esecutiva e la realizzazione delle attività del Centro di Simulazione Medica Avanzata SimUMed individuate nel Progetto Definitivo di cui all'art. 2.

1.2. Il rapporto è fondato sulla convergenza di obiettivi e sull'aggregazione di risorse pubbliche e private, non su un rapporto sinallagmatico, in conformità ai principi di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118, comma 4, Cost. e all'art. 6, comma 1, D.Lgs. 36/2023.

1.3. La direzione scientifica del Centro rimane in capo al Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche di UNIFG, nella persona del Coordinatore Scientifico pro-tempore. La proprietà di tutti i beni strumentali del Centro rimane in capo a UNIFG (art. 6.2).

1.4. Il perimetro della Convenzione comprende l'intero complesso delle attività del Centro, ivi incluse quelle a carattere oneroso verso terzi individuate nell'Allegato F (corsi ECM a pagamento aperti a esterni, affitto di spazi, sponsorizzazioni). Tali attività sono ammesse nel perimetro convenzionale *in quanto e nei limiti in cui* restino funzionalmente accessorie e strumentali rispetto alle finalità di interesse generale del Centro, secondo le clausole di salvaguardia di cui agli articoli 5.6, 9.3 e 16.2.

1.5. Costituisce clausola di salvaguardia il limite di prevalenza economica: il valore complessivo annuo delle attività a carattere oneroso di cui all'Allegato F non può superare, salvo motivata deroga approvata dal Consiglio di Amministrazione di UNIFG, **il xy%** del valore complessivo delle attività istituzionali gratuite realizzate nel medesimo periodo, come verificato in sede di tavolo di revisione annuale (art. 9.3, lettera f).

Art. 2 - Fase di co-progettazione esecutiva

2.1. Le Parti avviano, a decorrere dalla sottoscrizione della presente Convenzione, la fase di co-progettazione esecutiva della durata di 60 giorni, finalizzata alla definizione congiunta del Progetto Definitivo delle attività del Centro.

2.2. Il Progetto Definitivo disciplina almeno:

- a) il catalogo dei corsi, i programmi didattici e il calendario formativo del primo anno, con distinzione tra attività istituzionali gratuite e attività aperte a partecipanti esterni;
- b) il fabbisogno di personale (istruttori, personale amministrativo), con indicazione dei profili professionali, delle modalità di reclutamento e dei costi previsti;

- c) il piano di manutenzione ordinaria delle attrezzature, con previsione dei costi;
- d) il piano di sviluppo del catalogo formativo e dei corsi aperti a partecipanti esterni;
- e) il piano economico-finanziario annuale, con analitica indicazione dei costi diretti e indiretti e dei ricavi previsti dalle attività di cui all'Allegato F;
- f) il piano di comunicazione e promozione del Centro verso l'esterno;
- g) gli indicatori di qualità e i target annuali;
- h) l'elenco delle attività a carattere oneroso verso terzi (Allegato F), con la relativa disciplina contabile, il regime IVA applicabile e le modalità di verifica del limite di prevalenza di cui all'art. 1.5.

2.3. Il Progetto Definitivo è approvato dal Consiglio Direttivo del Centro, sentito il Coordinatore Scientifico, ed è sottoposto per approvazione anche agli organi competenti di UNIFG secondo l'ordinamento interno (Consiglio di Dipartimento e, per i profili di rilevanza economica, Consiglio di Amministrazione), oltre che sottoscritto da entrambe le Parti. Costituisce l'Allegato B alla presente Convenzione e ne forma parte integrante.

2.4. Al termine della fase di co-progettazione esecutiva e comunque entro 60 giorni dalla sottoscrizione, le Parti sottoscrivono un verbale di conclusione della co-progettazione e di avvio della fase di realizzazione, con l'approvazione del Progetto Definitivo e del piano economico-finanziario.

Art. 3 - Obblighi dell'ETS

3.1. L'ETS si impegna, nel rispetto degli indirizzi scientifici del Coordinatore Scientifico e del Consiglio Direttivo, a:

- a) realizzare, in collaborazione con UNIFG, le attività progettuali individuate nel Progetto Definitivo, ferma restando la titolarità universitaria del Centro, della direzione scientifica, degli accreditamenti, del tariffario, dei beni, della contabilità istituzionale e dei rapporti convenzionali con terzi;
- b) selezionare, contrattualizzare e retribuire il personale istruttore e amministrativo necessario, nel rispetto dei contratti collettivi applicabili, con trattamento economico e normativo non inferiore a quanto previsto dall'art. 16 CTS, e documentando analiticamente i costi sostenuti ai fini del rimborso di cui all'art. 5;
- c) curare la gestione amministrativa e contabile delle attività convenzionate, tenendo contabilità separata tra le attività istituzionali e le attività di cui all'Allegato F, e rendicontando analiticamente tutte le spese sostenute, con esclusione di qualsiasi forma di rimborso forfetario;
- d) erogare i corsi del catalogo SimUMed eventualmente accreditati ECM secondo quanto specificamente disciplinato nel Progetto Definitivo, il quale indica il soggetto provider dell'accREDITAMENTO, gli oneri connessi, la titolarità degli eventi formativi e gli obblighi verso Agenas e Regione Puglia; resta fermo che gli oneri di accREDITAMENTO non coperti da rimborso ai sensi dell'art. 5.2, lettera d), restano a carico dell'ETS;
- e) provvedere alla comunicazione e promozione del Centro verso l'esterno;
- f) sviluppare il catalogo formativo, nel rispetto degli indirizzi scientifici;
- g) organizzare e promuovere le attività aperte a partecipanti esterni di cui all'Allegato F, nei limiti del Progetto Definitivo e della clausola di salvaguardia di cui all'art. 1.5;

h) presentare a UNIFG una rendicontazione trimestrale analitica delle attività svolte e delle spese sostenute, entro il 30° giorno successivo alla chiusura di ciascun trimestre solare, distinguendo le attività istituzionali da quelle di cui all'Allegato F.

3.2. L'ETS non può apportare modifiche sostanziali al catalogo o ai programmi didattici senza previa approvazione scritta del Coordinatore Scientifico.

3.3. L'ETS si impegna a garantire la gratuità delle attività formative per gli studenti e gli specializzandi di UNIFG, fatto salvo il rimborso delle spese vive documentate per materiali didattici e manuali.

Art. 4 - Obblighi di UNIFG

4.1. UNIFG si impegna a:

- a) garantire la direzione scientifica del Centro, attraverso il Coordinatore Scientifico pro-tempore e il Consiglio Direttivo;
- b) mettere a disposizione del Centro gli spazi fisici (locali, aule, laboratori), sostenendo i costi relativi a utenze, pulizie e manutenzione straordinaria delle strutture edilizie;
- c) concedere in gestione operativa all'ETS i beni strumentali del Centro (Allegato C), che rimangono di esclusiva proprietà di UNIFG;
- d) fornire i materiali di consumo necessari alle attività formative istituzionali rivolte ai propri studenti e specializzandi;
- e) presentare annualmente, entro il 30 novembre, il Piano Formativo Annuale (PFA) indicante i corsi richiesti per l'anno successivo;
- f) rimborsare all'ETS le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività istituzionali del Centro, secondo le modalità di cui all'art. 5;

g) garantire all'ETS l'utilizzo del marchio «SimUMed» e del logo UNIFG per la promozione e l'erogazione delle attività formative del Centro, nei limiti temporali della presente Convenzione, senza possibilità di sublicenza a terzi.

Art. 5 - Struttura finanziaria: rimborso delle spese e attività a carattere oneroso

5.1. In conformità all'art. 55 CTS e alla giurisprudenza amministrativa richiamata in premessa (Corte Cost. n. 131/2020; Cons. Stato n. 5217/2023; Cons. Stato n. 3082/2026), UNIFG rimborsa all'ETS, per le attività istituzionali, esclusivamente le spese effettivamente sostenute, documentate e rendicontate, con esclusione di qualsiasi forma di corrispettivo predeterminato, rimborso forfetario, maggiorazione, accantonamento o ricarico.

5.2. Sono ammissibili a rimborso, per le attività istituzionali, le seguenti categorie di spesa:

a) **costi del personale:** retribuzioni degli istruttori e del personale amministrativo impiegato nella realizzazione delle attività istituzionali, nel rispetto dei contratti collettivi applicabili, inclusi oneri previdenziali, assistenziali e fiscali, nei limiti del Progetto Definitivo e del piano economico-finanziario, in conformità all'orientamento espresso da Cons. Stato n. 3082/2026;

b) **costi di manutenzione ordinaria:** manutenzione ordinaria delle attrezzature didattiche (simulatori, manichini, impianto audio-video), riparazioni minori e aggiornamento software; per la manutenzione straordinaria si applica l'art. 6.3;

c) **costi assicurativi**: polizze di cui all'art. 12, secondo la ripartizione ivi indicata;

d) **costi di accreditamento ECM**: spese vive per l'accreditamento delle attività istituzionali, secondo quanto specificato nel Progetto Definitivo ai sensi dell'art. 3.1, lettera d);

e) **costi amministrativi e di comunicazione**: spese documentate per la gestione amministrativa, contabile e per le attività di promozione delle attività istituzionali;

f) **costi indiretti**: quota parte dei costi indiretti dell'ETS strettamente e direttamente imputabile alle attività istituzionali, calcolata analiticamente e non in misura forfetaria.

5.3. Non sono in alcun caso rimborsabili:

a) le prestazioni rese da volontari, che costituiscono attività gratuita ai sensi dell'art. 17 CTS;

b) spese non documentate o non direttamente imputabili alle attività istituzionali;

c) qualsiasi forma di margine, utile o avanzo di gestione;

d) i costi direttamente imputabili alle attività di cui all'Allegato F, che sono finanziate dai proventi di cui all'art. 5.6 e non gravano sul bilancio di UNIFG.

5.4. L'ammontare complessivo annuo delle risorse pubbliche messe a disposizione da UNIFG a titolo di rimborso spese per le attività istituzionali non può superare l'importo di € _____, come risultante dal piano economico-finanziario approvato nel Progetto Definitivo, fatta salva la possibilità di rimodulazione in sede di tavolo di revisione annuale (art. 9.3).

5.5. I rimborsi sono erogati trimestralmente, entro 60 giorni dalla ricezione della rendicontazione analitica delle spese corredata dalla documentazione giustificativa e dalla relazione delle attività svolte. UNIFG ha facoltà di richiedere integrazioni documentali entro 30 giorni dalla ricezione; in tal caso, il termine di pagamento è sospeso fino alla ricezione delle integrazioni richieste.

5.6. Le attività a carattere oneroso verso terzi individuate nell'Allegato F sono nettamente distinte, sul piano contabile e gestionale, dalle attività istituzionali. Le rette e i contributi versati dai partecipanti esterni ai corsi propri o co-progettati dall'ETS, diversi dai corsi istituzionali di cui all'art. 3.3, sono incassati direttamente dall'ETS, che ne tiene contabilità separata e li destina integralmente alla copertura dei costi delle attività di cui all'Allegato F. La componente eccedente i costi effettivamente sostenuti per tali attività, ove sussista, è destinata esclusivamente al miglioramento delle attrezzature del Centro e allo sviluppo del catalogo formativo, previa approvazione del Consiglio Direttivo, e non può in alcun caso essere distribuita, direttamente o indirettamente, all'ETS o ai suoi organi.

5.7. Resta fermo che i corsi istituzionali di cui all'art. 3.3, rivolti a studenti e specializzandi UNIFG, non generano incassi in capo all'ETS: l'eventuale contributo di iscrizione, ove previsto dai regolamenti di Ateneo, è introitato da UNIFG secondo le proprie procedure.

5.8. L'ETS presenta annualmente, entro il 31 marzo dell'anno successivo, il rendiconto economico complessivo delle attività di cui alla presente Convenzione, comprensivo sia delle attività istituzionali sia delle attività di cui all'Allegato F, certificato dal proprio organo di controllo o da un revisore contabile indipendente.

Art. 6 - Beni strumentali e manutenzione

6.1. UNIFG concede all'ETS la gestione operativa dei beni strumentali del Centro, come dettagliati nell'inventario (Allegato C), che costituisce parte integrante della Convenzione.

6.2. I beni sono di esclusiva proprietà di UNIFG. L'ETS li custodisce con la diligenza del buon padre di famiglia, non può alienarli, darli in pegno o comunque disporne a favore di terzi, e li restituisce a UNIFG alla cessazione della Convenzione nello stato di funzionamento in cui si trovano, salvo il normale deterioramento d'uso.

6.3. La manutenzione ordinaria delle attrezzature è eseguita dall'ETS, che ne anticipa i costi, successivamente rendicontati e rimborsati ai sensi dell'art. 5.2, lettera b). Gli interventi di manutenzione straordinaria, gli acquisti di nuove attrezzature, le licenze software e le sostituzioni di importo superiore a € restano di competenza di UNIFG, che vi provvede secondo le procedure del D. Lgs. 36/2023, salvo che si tratti di interventi eseguiti direttamente dall'ETS con risorse proprie e senza rimborso, nel qual caso si applica l'art. 6.6.

6.4. Le Parti effettuano congiuntamente, con cadenza annuale, la ricognizione inventariale dei beni e l'aggiornamento dell'Allegato C.

6.5. I nuovi beni acquistati da UNIFG e destinati al Centro sono inseriti nell'inventario e dati in gestione all'ETS alle medesime condizioni del presente articolo.

6.6. I nuovi beni acquistati dall'ETS con risorse proprie e destinati stabilmente al Centro sono conferiti in comodato gratuito a UNIFG per la durata della Convenzione. Alla cessazione, le Parti concordano la destinazione di tali beni.

Art. 7 - Direzione scientifica e governance

7.1. La direzione scientifica del Centro è prerogativa esclusiva di UNIFG. Il Coordinatore Scientifico pro-tempore e il Consiglio Direttivo mantengono piena competenza in merito a: approvazione del catalogo e dei programmi didattici; definizione dei requisiti scientifici e metodologici; reclutamento e valutazione degli istruttori sotto il profilo delle competenze; approvazione del Piano Formativo Annuale; relazioni istituzionali con enti scientifici (SIAARTI, SIMMED, IRC).

7.2. L'ETS realizza le attività nel rispetto degli indirizzi scientifici e non può apportare modifiche sostanziali senza approvazione scritta del Coordinatore Scientifico.

7.3. È istituito un Comitato di Coordinamento, composto pariteticamente da due rappresentanti di UNIFG (di cui uno è il Coordinatore Scientifico) e due rappresentanti dell'ETS. Il Comitato:

- a) monitora l'attuazione del Progetto Definitivo;
- b) verifica trimestralmente lo stato di avanzamento delle attività, il raggiungimento dei target e il rispetto del limite di prevalenza di cui all'art. 1.5;
- c) esamina le rendicontazioni prima della loro presentazione formale;

- d) risolve in via concertata eventuali criticità operative;
- e) formula proposte per l'aggiornamento del Progetto Definitivo in sede di tavolo di revisione.

7.4. Il Comitato si riunisce almeno trimestralmente e redige verbale delle sedute. Le decisioni sono assunte all'unanimità.

Art. 8 - Proprietà intellettuale e brand

8.1. Il marchio «SimUMed» e i materiali didattici sviluppati prima della Convenzione sono di titolarità esclusiva di UNIFG.

8.2. L'ETS è autorizzata a utilizzare il marchio «SimUMed» e il logo UNIFG per la promozione e l'erogazione delle attività formative del Centro, nei limiti temporali della Convenzione.

8.3. I materiali didattici sviluppati congiuntamente nel corso della Convenzione sono di proprietà comune, con diritto di utilizzo per entrambe le Parti anche dopo la cessazione, salvo diversi accordi scritti.

8.4. I materiali sviluppati autonomamente dall'ETS nell'ambito delle attività sono di titolarità dell'ETS, con licenza d'uso gratuita, perpetua e irrevocabile a favore di UNIFG per finalità istituzionali e didattiche.

Art. 9 - Durata e revisione

9.1. La Convenzione ha durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla sottoscrizione del verbale di conclusione della co-progettazione esecutiva di cui all'art. 2.4.

9.2. Alla scadenza, le Parti possono rinnovare la Convenzione per un ulteriore periodo, previa nuova co-programmazione e co-progettazione, mediante sottoscrizione di un nuovo atto che aggiorni integralmente i termini economici e operativi.

9.3. Durante il periodo di vigenza, entro il 31 ottobre di ciascun anno, le Parti si riuniscono in un tavolo di revisione annuale per:

- a) verificare il raggiungimento dei target e degli indicatori di qualità;
- b) aggiornare il piano economico-finanziario;
- c) aggiornare l'inventario dei beni (Allegato C);
- d) approvare il Piano Formativo Annuale per l'anno successivo;
- e) aggiornare, ove necessario, il Progetto Definitivo e l'Allegato F;
- f) verificare il rispetto del limite di prevalenza economica di cui all'art. 1.5 e, in caso di superamento non giustificato, disporre le misure correttive necessarie, ivi compresa la riduzione del perimetro delle attività di cui all'Allegato F.

9.4. Il tavolo di revisione può rideterminare, in aumento o in diminuzione, l'ammontare complessivo annuo dei rimborsi di cui all'art. 5.4, in coerenza con l'andamento effettivo dei costi documentati e con l'evoluzione delle attività del Centro.

Art. 10 - Recesso e risoluzione

10.1. Ciascuna Parte può recedere dalla Convenzione esclusivamente per giusta causa o per gravi motivi sopravvenuti, con preavviso scritto a mezzo PEC di almeno 180 (centottanta) giorni.

10.2. In caso di grave inadempimento di una delle Parti agli obblighi di cui agli articoli 3, 4 e 5, la Parte non inadempiente può risolvere la Convenzione con effetto immediato, previa diffida ad adempiere inviata a mezzo PEC e non riscontrata entro 30 giorni.

10.3. Costituisce grave inadempimento, tra l'altro:

- a) il reiterato mancato raggiungimento degli indicatori di qualità e dei target minimi definiti nel Progetto Definitivo per due annualità consecutive;
- b) il mancato rispetto degli indirizzi scientifici da parte dell'ETS;
- c) il mancato rimborso delle spese documentate da parte di UNIFG per oltre 120 giorni dalla presentazione della rendicontazione completa, salvo contestazioni motivate;
- d) il reiterato e non giustificato superamento del limite di prevalenza di cui all'art. 1.5, non sanato a seguito delle misure correttive di cui all'art. 9.3, lettera f).

10.4. In tutti i casi di cessazione, le Parti garantiscono la continuità delle attività formative già avviate e regolano le pendenze economiche entro 90 giorni, sulla base delle spese documentate e non ancora rimborsate.

10.5. Alla cessazione, l'ETS restituisce a UNIFG tutti i beni strumentali e trasferisce la documentazione amministrativa e contabile relativa al Centro, ivi compresi i dati dei discenti UNIFG trattati nell'ambito della Convenzione.

Art. 11 - Trattamento dei dati personali

11.1. Le Parti trattano i dati personali nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018.

11.2. Nel corso della fase di co-progettazione esecutiva le Parti effettuano una valutazione privacy preliminare, con una matrice dei trattamenti che individui, per ciascuna categoria di dati (iscrizioni, attestati, ECM, newsletter, immagini e video, dati di studenti e specializzandi, dati di utenti esterni), il ruolo di ciascuna Parte ai sensi del GDPR. Solo all'esito di tale valutazione le Parti stipulano, ove ne ricorrano i presupposti, un accordo di contitolarità ai sensi dell'art. 26 GDPR, oppure individuano l'ETS quale responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR, oppure quale titolare autonomo per le attività di cui all'Allegato F. L'esito della valutazione e i relativi accordi costituiscono l'Allegato D alla presente Convenzione, da adottare entro il termine della fase di co-progettazione esecutiva.

11.3. L'ETS non trasferisce i dati personali dei discenti a soggetti terzi senza previa autorizzazione scritta di UNIFG, salvo obblighi di legge.

11.4. Alla cessazione della Convenzione, l'ETS restituisce a UNIFG tutti i dati personali dei discenti UNIFG e certifica la cancellazione dei medesimi dai propri archivi, fatto salvo quanto necessario per obblighi di legge.

Art. 12 - Assicurazioni

12.1. In conformità all'art. 18, comma 3, CTS, la copertura assicurativa è elemento essenziale della Convenzione per la parte relativa a eventuali volontari impiegati dall'ETS nelle attività istituzionali.

12.2. L'ETS stipula e mantiene in vigore per tutta la durata della Convenzione:

a) una polizza di responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso i propri operatori (RCO), a copertura della propria attività e di quella dei propri operatori, con massimale non inferiore a € 1.000.000,00 per sinistro e € 2.000.000,00 per anno, estesa alle attività didattiche in simulazione e alla responsabilità degli istruttori;

b) l'eventuale copertura assicurativa dei volontari impiegati nelle attività istituzionali, ai sensi dell'art. 18, comma 3, CTS, il cui onere è rimborsato da UNIFG ai sensi dell'art. 5.2, lettera c).

12.3. UNIFG mantiene a proprio carico, quale proprietaria dei beni, la polizza «all risks» sui beni strumentali del Centro di cui all'Allegato C, a copertura di furto, incendio e danni accidentali.

12.4. Gli oneri assicurativi relativi alle attività di cui all'Allegato F restano a carico dell'ETS e non sono rimborsabili da UNIFG, salvo quanto previsto dall'art. 12.2, lettera b), limitatamente alle attività istituzionali.

12.5. Copia delle polizze di cui al presente articolo è trasmessa a UNIFG entro 30 giorni dalla stipula.

Art. 13 - Riservatezza

13.1. Le Parti mantengono riservate le informazioni di natura economica, organizzativa e scientifica scambiate nell'ambito della Convenzione, salvo gli obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

13.2. L'obbligo di riservatezza sopravvive alla cessazione della Convenzione per 3 anni.

Art. 14 - Controlli e verifiche

14.1. UNIFG può disporre in qualsiasi momento verifiche, anche a campione, sulla documentazione amministrativa e contabile relativa alle attività istituzionali e alle attività di cui all'Allegato F, con preavviso di almeno 7 giorni.

14.2. L'ETS è tenuto a conservare tutta la documentazione contabile e amministrativa relativa alla Convenzione per almeno 5 anni dalla cessazione del rapporto.

14.3. UNIFG può richiedere in qualsiasi momento informazioni sullo stato di avanzamento delle attività, sul livello di raggiungimento degli indicatori di qualità e sul rispetto del limite di prevalenza di cui all'art. 1.5.

Art. 15 - Convenzioni con terzi

15.1. Le convenzioni in essere tra UNIFG e soggetti terzi (AOU Policlinico di Foggia, Confcommercio Foggia, Protezione Civile Regione Puglia e altri) alla data di sottoscrizione continuano ad essere eseguite da UNIFG, che si avvale dell'ETS quale realizzatore operativo, previo consenso del terzo contraente ove necessario.

15.2. L'eventuale cessione delle convenzioni all'ETS è subordinata al consenso scritto del terzo contraente ai sensi dell'art. 1406 c.c. e a specifico accordo integrativo tra UNIFG e l'ETS.

Art. 16 - Regime fiscale

16.1. I rimborsi di cui all'art. 5.1 e seguenti sono erogati da UNIFG dietro presentazione di rendicontazione analitica e non costituiscono corrispettivo per prestazioni di servizi. Le Parti si conformano al regime fiscale applicabile ai contributi e ai rimborsi spesa erogati nell'ambito delle convenzioni con enti

del Terzo Settore, tenuto conto della natura non commerciale delle attività istituzionali di interesse generale di cui all'art. 5 CTS e all'art. 79 CTS.

16.2. Le attività di cui all'Allegato F hanno natura commerciale-accessoria e sono soggette al regime IVA ordinario ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, salva diversa qualificazione da definirsi nel Progetto Definitivo, previo confronto con l'Area Bilancio e Fiscale di UNIFG e, ove necessario, con il proprio consulente fiscale.

16.3. La Convenzione, per la parte relativa al rapporto di amministrazione condivisa ex art. 55 CTS, è esente da imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972, Allegato B, n. 27-bis, fatta salva la verifica di tale esenzione con riferimento alle clausole relative alle attività di cui all'Allegato F.

16.4. La registrazione, ove richiesta, avviene a cura e spese della Parte che ne fa richiesta.

Art. 17 - Disposizioni finali

17.1. La Convenzione annulla e sostituisce qualsiasi precedente accordo tra le Parti avente il medesimo oggetto.

17.2. Qualsiasi modifica deve essere concordata per iscritto e sottoscritta da entrambe le Parti.

17.3. L'eventuale nullità o inefficacia di singole clausole non comporta la nullità dell'intera Convenzione; le Parti sostituiscono la clausola nulla con una disposizione valida che si avvicini quanto più possibile all'intenzione originaria.

17.4. La Convenzione è soggetta agli obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, nella sezione «Amministrazione Trasparente» del sito istituzionale di UNIFG.

Art. 18 - Foro competente e legge applicabile

18.1. La Convenzione è regolata dalla legge italiana.

18.2. Per qualsiasi controversia, le Parti si impegnano in primo luogo a ricercare una soluzione amichevole mediante incontro tra i rispettivi rappresentanti legali entro 30 giorni dalla notifica scritta del disaccordo.

18.3. Qualora la procedura di cui al comma 18.2 non produca risultati, la controversia è devoluta alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, c.p.a., trattandosi di controversia relativa ad accordo attuativo di un procedimento di amministrazione condivisa ex art. 55 CTS, concluso con la determina/delibera richiamata in premessa.

Elenco allegati

Allegato A - Verbali della fase di co-programmazione

Allegato B - Progetto Definitivo delle attività (da redigere nella fase di co-progettazione esecutiva ex art. 2)

Allegato C - Inventario dei beni strumentali del Centro SimUMed

Allegato D - Valutazione privacy preliminare e accordi ex artt. 26/28 GDPR

Allegato E - Piano economico-finanziario annuale

Allegato F - Elenco delle attività a carattere oneroso verso terzi e relativa disciplina contabile e fiscale (da redigere nella fase di co-progettazione esecutiva ex art. 2.2, lettera h).